

S T A T U T O

Associazione Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

A R E T A S P

TITOLO I - Origine - sede - scopo – patrimonio

Art. 1 – Origine – Denominazione – Sede legale	pagina 04
Art. 2 - Carattere	pagina 04
Art. 3 – Scopi	pagina 04
Art. 4 – Durata	pagina 05
Art. 5 – Soci	pagina 05
Art. 6 – Risoluzione del rapporto associativo	pagina 05
Art. 7 – Mezzi finanziari	pagina 06
Art. 8 – Rendiconto	pagina 06

TITOLO II - Ordinamento istituzionale

Art. 9 – Organi	pagina 06
Art. 10 – Assemblea dei soci	pagina 06
Art. 11 - Consiglio Direttivo	pagina 07
Art. 12 - Il Presidente	pagina 08
Art. 13 – Il Vice Presidente	pagina 09
Art. 14 – Decadenza dell’associato dalla carica di Amm.re	pagina 09

TITOLO III - Norme generali di amministrazione

Art. 15 – Gestione economico-finanziaria	pagina 09
Art. 16 – Il Segretario	pagina 09

TITOLO IV - Norme finali e transitorie

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione	pagina 10
Art. 18 – Norma finale	pagina 10
Art. 19 - Controversie	pagina 10

TITOLO I - Origine - sede - scopo e patrimonio

ART. 1 - ORIGINE – DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE

E' costituita l'Associazione Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona, il cui acronimo è ARET ASP.

L' ARET ASP ha sede in FIRENZE - Via Malcontenti, 6 presso l'ASP Montedomini.

L' ARET ASP ha origine dall'**Associazione Regionale Toscana delle II.PP.A.B. (A.RE.T – I.P.A.B)**

L' ARET ASP prosegue senza soluzione di continuità le attività dell'ARET IPAB.

ART. 2 - CARATTERE

L'Associazione A.P.S.P. TOSCANA è apartitica, aconfessionale, e non persegue fini di lucro.

ART. 3 - SCOPI

L' ARET ASP ha per scopi:

1. coordinare i problemi generali degli associati, rappresentandone le esigenze, aspettative ed esperienze nelle sedi competenti (istituzioni nazionali, regionali e locali; strutture sanitarie, assistenziali, previdenziali, assicurative; organizzazioni sindacali e di volontariato, forze politiche e sociali, ecc.);
2. supportare l'attività dei Soci con consulenza legale, tecnica, amministrativa, tributaria, sindacale e organizzativa;
3. promuovere e curare lo studio di interventi nei settori di interesse degli associati (in generale: servizi rivolti alle persone e in particolare, ma non in maniera esaustiva: servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ludico-ricreativi, ecc) anche con raccolta ed elaborazione di elementi conoscitivi ad ogni livello;
4. promuovere l'attività dell'Associazione tramite l'organizzazione di congressi, convegni e seminari e la pubblicazione di testi specifici, sensibilizzando l'opinione pubblica anche mediante l'ausilio degli organi di informazione;
5. promuovere la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per il proprio personale e per altre organizzazioni presenti nel territorio nei medesimi ambiti avvalendosi preferibilmente delle Agenzie formative delle aziende associate;
6. studiare e approfondire tematiche e soluzioni inerenti le attività istituzionali degli associati; elaborare studi e proposte, promuovere iniziative, qualità ed eccellenze espresse dai singoli associati o dal sistema nel suo complesso;
7. intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambi con enti pubblici e privati locali, nazionali e internazionali aventi finalità uguali o affini all'Associazione anche al fine di organizzare attività di formazione;
8. promuovere e partecipare alle forme associative più idonee al raggiungimento delle finalità dell'Associazione; in particolare l'Associazione, nel rispetto delle leggi in materia, può

concorrere alla costituzione ovvero partecipare ad associazioni, enti, fondazioni e consorzi a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi statuari;

9. promuovere ogni altra iniziativa di interesse sociale, culturale, di comunicazione, ricreativa, che sia di interesse degli associati o rientri nella loro attività istituzionale.

ART. 4 – DURATA

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea dei Soci potrà prorogare tale durata o consentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 5 – SOCI

Sono Soci dell'ARET ASP le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona regolamentate dalla Legge Regionale n. 43 del 3 agosto 2004, aventi sede legale nella Regione Toscana.

La richiesta di adesione deve essere rimessa dal Presidente – Legale Rappresentante della azienda interessata.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci con voto unanime.

I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega e di recedere dall'appartenenza dell'associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di versare la quota associativa annuale nell'ammontare fissato dall'Assemblea e/o eventuali quote aggiuntive per la copertura di spese straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Soci, di non apportare danno né economico, né patrimoniale, né di immagine all'Associazione o ad altri associati.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di Socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare entro il mese di Settembre per iscritto e firmata dal Presidente – Legale Rappresentante della azienda interessata; il recesso opera con l'inizio dell'anno successivo;
- estinzione o fusione dell'azienda;
- perdita della natura giuridica di diritto pubblico;
- omesso versamento della quota associativa per almeno due anni: la risoluzione del rapporto associativo è pronunciata dal Consiglio direttivo, trascorso il termine di 90 giorni concesso per il pagamento delle quote associative;
- per non aver rispettato gli obblighi di cui all'art. 5 del presente Statuto.

La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 – MEZZI FINANZIARI

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea: la liquidazione delle quote associative avviene entro sessanta giorni dalla loro determinazione.

Sono altresì entrate dell'Associazione le quote straordinarie determinate dall'Assemblea.

Le quote associative e quelle straordinarie non concorrono a formare reddito.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che questo sia imposto dalla legge.

ART. 8 - RENDICONTO

Il Consiglio direttivo, su proposta del Segretario, elabora il rendiconto consuntivo che verrà portato in approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello a cui si riferisce.

Nella stessa Assemblea, il Consiglio direttivo porterà in approvazione un programma di attività con relativa previsione di spesa per l'anno corrente.

TITOLO II - Ordinamento istituzionale

ART. 9- ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Le cariche sociali non prevedono indennità. Eventuali modalità di rimborso spese saranno definite nel programma di attività che l'Assemblea dei Soci approverà annualmente.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta dagli associati aventi i requisiti di cui all' art. 5.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, anche fuori dalla sede sociale, su convocazione del Presidente.

L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante invito scritto (lettera, fax, email) indicante data, ora e sede, elenco degli oggetti da trattare e deve pervenire ad ogni Socio almeno quindici giorni prima della data stabilita, fatta eccezione per convocazioni d'urgenza.

L'Assemblea esprime gli indirizzi programmatici dell'Associazione definendone obiettivi, priorità e piani per il raggiungimento degli scopi istituzionali e in particolare:

materia	Competenze
ORGANI	1. elegge il Presidente; 2. nomina i componenti del Consiglio Direttivo; 3. autorizza il Presidente a stare in giudizio;
DOCUMENTI FONDAMENTALI	4. adotta le modifiche statutarie; 5. adotta regolamenti necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
CONTABILITA' E PATRIMONIO	6. approva il rendiconto finanziario annuale 7. determina annualmente la quota associativa;
FORME ASSOCIATIVE	8. autorizza la partecipazione a fondazioni di diritto privato o a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi dell'azienda; 9. nomina e revoca propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi ed istituzioni;

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, il Presidente o il Legale Rappresentante di ogni associato o, su loro delega scritta, un componente dell'Organo Amministrativo.

La delega alla partecipazione e al voto può essere conferita anche ad altro associato; ogni associato non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 51% dei Soci in prima convocazione; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne i casi specifici previsti dal presente Statuto.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari non superiore a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. In particolare:

1. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
2. delibera sull'ammissione e sulla risoluzione del rapporto associativo ai sensi dell'art. 5;
3. elegge al proprio interno il Vice Presidente;
4. predispone la previsione annuale delle entrate e delle spese, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché la relativa rendicontazione;
5. nomina, revoca il Segretario;

6. assume i provvedimenti necessari all'attuazione dei fini statuari;
7. può articolarsi in gruppi di lavoro o deleghe per settori specifici dei Soci o per compiti particolari, nonché avvalersi di consulenze esterne;
8. può avvalersi della collaborazione dei Dirigenti e Tecnici dei Soci.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente, nonché su richiesta almeno di un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri, incluso il Presidente o il Vice Presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi ha assunto la Presidenza della riunione. Le votazioni sono palesi. Quando si tratta di questioni concernenti persone, queste possono essere segrete. I componenti il Consiglio Direttivo non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge e i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con funzioni consultive e di redazione del verbale che viene firmato da chi ha presieduto la riunione, dai Consiglieri intervenuti e dallo stesso Segretario. Si intende per firma la avvenuta ricezione per e-mail della bozza del verbale e la conseguente non espressione di dissenso.

Il Presidente può invitare alle riunioni gli altri Soci o soggetti esterni per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.

Ciascun componente il Consiglio Direttivo ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi o tre, se il primo è inferiore al triennio.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni. In particolare:

1. promuove e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, regolandone i lavori;
2. promuove e coordina l'attività dell'Associazione in collaborazione del Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci;
3. cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
4. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, predisponendo l'ordine del giorno;
5. provvede agli atti amministrativi e contabili necessari;
6. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'associazione;
7. partecipa personalmente o attraverso propri delegati a incontri, riunioni, consultazioni, ecc. con i soggetti di cui al punto 6 del presente articolo;
8. rappresenta l'Associazione in giudizio, su autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni funzione sociale in sua assenza o impedimento.

ART. 14 – DECADENZA DELL’ASSOCIATO DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

I membri del Consiglio direttivo e il Presidente, se perdono la carica di Amministratori degli associati, decadono automaticamente.

Se nel corso del mandato triennale si verifica la decadenza di un componente del Consiglio direttivo, lo stesso verrà sostituito dal rappresentante dell’associato di cui era Amministratore.

Se, invece, a decadere dalla carica è il Presidente dell’Associazione, questo sarà supplito nelle sue funzioni dal Vice Presidente sino alla prima Assemblea che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Questa fattispecie non darà seguito alla decadenza e rielezione anticipata del Consiglio direttivo.

TITOLO III - Norme generali di organizzazione

ART. 15 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

La gestione economico finanziaria e patrimoniale dell’associazione è curata dal Segretario e si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 16 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo con atto motivato, tenuto conto delle caratteristiche e dell’esperienza professionale e tecnica del prescelto e dura in carica quanto l’organo che lo elegge. Il Segretario oltre a curare la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell’associazione, collabora con il Presidente. In particolare:

1. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, provvedendo alla redazione dei relativi verbali;
2. formula proposte al Presidente per il perseguimento degli scopi statutari;
3. cura la tenuta dei seguenti documenti:
 - Registro dei Soci dove sono elencate le ragioni sociali dei Soci e del legale rappresentante e corredato di tutta la documentazione inerente (adesione, variazione del legale rappresentante, recesso, ecc.);
 - Registro dei verbali delle Assemblee dei Soci
 - Registro dei verbali del Consiglio Direttivo
4. ha compiti di raccordo tecnico amministrativo con i Soci

5. predispone le proposte dei rendiconti;
6. cura la riscossione delle quote associative ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo indipendentemente dall'eventuale attivazione di specifiche azioni e dall'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, può revocare anticipatamente l'incarico di Segretario per:

- grave inosservanza delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- gravi e reiterate irregolarità nella gestione economico patrimoniale dell'associazione;
- rilevanti inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività.

La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato previa contestazione degli inadempimenti all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per controdedurre, oralmente o per iscritto, non inferiore a quindici giorni.

TITOLO IV - Norme transitorie e finali

ART. 17 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18 – NORMA FINALE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie è competente il Foro di Firenze.